



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Delibera n. 26

Seduta del 20 dicembre 2021

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Oggetto: Secondo ciclo Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) - I aggiornamento. Art. 7 e 14 comma 3 della direttiva 2007/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del PGRA ai sensi degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006 e adozione delle relative misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del medesimo decreto.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare la parte terza - sezione I, recante *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione"*;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *"Autorità di bacino"*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)"*;
- al comma 4 prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle"*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità”;

- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest'ultima, prevedendo che la CIP adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino e nello specifico *“a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità (...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci”;*
- al comma 10 prevede che *“Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)”;*

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale che comprende il bacino del fiume Arno, il bacino del fiume Serchio, il bacino del fiume Magra nonché i bacini regionali della Toscana e della Liguria;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO il D.L. 1° marzo 2021, n. 22 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n.55, e in particolare l'articolo 2 comma 1 con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della transizione ecologica;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175”* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (in seguito anche direttiva alluvioni) e, in particolare, l'art. 14, comma 3 il quale



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

prevede che *“Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell'allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni”*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante *«Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»* e, in particolare, l'art. 7 relativo al *«Piano di gestione del rischio di alluvioni»*, che al comma 3 prevede che: *«Sulla base delle mappe di cui all'art. 6: a) le Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, Piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico; b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei Piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini della protezione civile. Detti Piani sono predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»*;

VISTO l'art. 63 comma 10 lettera a) del decreto legislativo n. 152/2006, ai sensi del quale il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE è considerato *“stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65”*;

VISTO l'art. 65 del decreto legislativo n. 152/2006, rubricato *“Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale”*, ed in particolare i commi 4, 5 e 6 nonché, per quanto attiene alle misure di salvaguardia, i commi 7 e 8 ai sensi dei quali *“In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni (...). I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati*;

VISTI, INOLTRE, gli articoli 57 e 66, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale, ed in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 66, ai sensi dei quali *“I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del presente decreto, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura prevista dalla parte seconda del presente decreto; Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui al comma 1, è adottato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 3, comma 4 che, con propria deliberazione, contestualmente stabilisce: a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti conseguenti; b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

interessi comuni a due o più regioni” nonché il comma 7 del medesimo articolo, che prevede che “Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce”;

VISTI i d.p.c.m. 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell'Appennino Settentrionale e del Piano di gestione del rischio di alluvioni del fiume Serchio (in seguito anche PGRA) relativi al territorio distrettuale

DATO ATTO CHE:

- con propria precedente deliberazione n. 8 del 27 dicembre 2018, è stato preso atto del “*Calendario e programma di lavoro per la presentazione del Piano*”, predisposto dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ai sensi dell'art. 66 comma 7 lettera a) del d.lgs. 152/2006 e delle direttive acque e alluvioni, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione dell'avvio delle attività di aggiornamento dei Piani di gestione acque e alluvioni (in seguito anche PGA e PGRA) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;
- con propria precedente deliberazione n. 9 del 27 dicembre 2018 si è preso atto della “*Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e dell'individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni*” nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, predisposta dall'Autorità di bacino ai sensi degli articoli 4, 5 e 14 della direttiva 2007/60/CE, ai fini dell'aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni (2021-2027);
- con propria precedente deliberazione n. 18 del 20 dicembre 2019 si è preso atto dell'aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'art. 6 della direttiva 2007/60/CE del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, predisposto ai sensi dell'art.14 della direttiva medesima, adottandolo ai fini dei successivi adempimenti comunitari;
- con propria precedente deliberazione n. 19 del 20 dicembre 2019, si è preso atto della “*Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico*”, predisposta dall'Autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'art. 66 comma 7 lettera b) del d.lgs. 152/2006, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attività di aggiornamento dei Piani di gestione acque e alluvioni (in seguito anche PGA e PGRA) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;
- con propria precedente deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2020, è stato adottato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006, il progetto di I aggiornamento del Piano di gestione del



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

rischio alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale - Il ciclo di gestione 2021-2027;

DATO, ALTRESI', ATTO CHE si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica prevista dall'art. 14 della direttiva quadro, in quanto almeno tre anni prima della pubblicazione del Piano è stato predisposto il "Calendario e programma di lavoro per la presentazione del Piano", almeno due anni prima è stata messa a disposizione del pubblico la "Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto" e almeno un anno prima è stato pubblicato il "Progetto di I aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni - Il ciclo di gestione 2021-2027", al fine di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 66, comma 7 del d. lgs. 152/2006;

DATO, INOLTRE, ATTO CHE la fase di consultazione e informazione pubblica prevista dall'art. 14 della direttiva quadro sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni elaborato ai sensi della direttiva 2007/60/CE è stata coordinata con l'analoga consultazione sul progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi, favorire lo scambio di informazioni e realizzare sinergie e vantaggi comuni, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art.9 della direttiva 2007/60/CE;

DATO, INFINE, ATTO CHE la fase di consultazione e informazione pubblica si è formalmente conclusa in data 30 settembre 2021; si deve, tuttavia, evidenziare che l'Autorità di bacino ha continuato nel corso dei mesi successivi a diffondere i contenuti dei Piani in corso di definitiva elaborazione, valutando, recependo e integrando all'interno dei documenti di Piano le ulteriori osservazioni pervenute;

VISTE le note trasmesse dalla ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e dalla Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero della Transizione Ecologica, recanti indirizzi operativi e tempistica degli adempimenti relativamente alle attività del secondo ciclo di pianificazione ai sensi della direttiva 2007/60/CE, ed in particolare le note n. 24799 del 3/12/2019, n. 48968 del 25/06/2020, n. 76002 del 30/09/2020, n. 111363 del 15/10/2021 e n. 111364 del 15/10/2021;

VISTO l'art. 9 del d. lgs. n. 49/2010 finalizzato ad agevolare lo scambio di informazioni tra il Piano di gestione del rischio di alluvioni e la pianificazione di bacino attuata ai sensi della parte terza del d.lgs. 152/2006, per garantire la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali;

VISTO il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM - 217 del 2 luglio 2021, con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 20 del 7 giugno 2021, è stato stabilito che l'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell'Appennino Settentrionale 2021-2027 non debba essere sottoposto a VAS e sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni per l'aggiornamento del medesimo che hanno portato alla redazione di specifiche integrazioni al Piano, costituenti parte



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

integrante del medesimo, relative rispettivamente alla *“Proposta di Piano di Monitoraggio VAS”*, da implementare nel corso del 2022, alla *“Presca d’atto e recepimento delle prescrizioni di cui al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS del MITE”* e alla *“Individuazione delle coerenze tra PGRA ciclo 2021-2027 e Piano di Indirizzo Territoriale, con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR) della regione Toscana”*;

VISTA la Relazione metodologica predisposta dall’Autorità di bacino sulla base di uno schema di relazione, coerente con quanto richiesto per il reporting, elaborato a livello nazionale dal Ministero della Transizione Ecologica in collaborazione con ISPRA, in cui sono sintetizzati l’aggiornamento e revisione del Piano di gestione del rischio di alluvione redatto ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 49/2010 attuativo della Dir. 2007/60/CE – II ciclo di gestione;

DATO ATTO CHE nella seduta della Conferenza Operativa del 15 dicembre 2021:

- l’Autorità di bacino ha presentato la documentazione relativa al primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell’Appennino Settentrionale 2021-2027 e la Conferenza ha espresso sullo stesso parere favorevole;
- per il bacino del fiume Arno, del fiume Serchio e per i bacini regionali toscani è stata condivisa la necessità e l’opportunità di adottare, nelle more dell’approvazione del Piano con d.p.c.m. ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 152/2006 e della conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la Disciplina di Piano, unitamente alle Mappe di PGRA, quale misura di salvaguardia immediatamente vincolante, ai sensi dell’art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006;
- per il bacino del fiume Magra e per i bacini regionali liguri è stata condivisa la necessità e opportunità che, nelle more dell’approvazione del PGRA con d.p.c.m. ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 152/2006 e della conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, continuino a trovare applicazione i Piano stralcio di bacino relativo all’assetto idrogeologico (PAI) emanati dalle sopresse Autorità di bacino rispettivamente interregionale e regionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e che, a far data dall’entrata in vigore del PGRA:
 - nel territorio toscano del bacino del fiume Magra, il PGRA sia immediatamente vincolante e sostituisca il PAI vigente, relativamente alle norme e ai contenuti sulla pericolosità idraulica, avendo la Regione Toscana già emanato le disposizioni per dare attuazione al Piano medesimo nel settore urbanistico;
 - nel territorio ligure del bacino del fiume Magra e nei bacini regionali liguri, il PGRA sostituisca il PAI vigente, relativamente alle norme e ai contenuti sulla pericolosità idraulica, a far data dall’entrata in vigore della disciplina emanata dalla regione Liguria, diretta a dare applicazione alle disposizioni del PGRA nel settore urbanistico.
- per il bacino del fiume Magra e per i bacini regionali liguri è stata, altresì, condivisa la necessità e l’opportunità di adottare gli articoli 4, 6 e 14 della Disciplina di Piano del PGRA e le Mappe del PGRA, quali misura di salvaguardia immediatamente vincolanti, ai sensi dell’art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006, nelle more dell’approvazione del Piano con d.p.c.m. ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 152/2006 e, solamente per il territorio ligure del distretto, nelle more di e fino



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

all'entrata in vigore della disciplina emanata dalla Regione Liguria diretta a dare applicazione alle disposizioni del medesimo Piano nel settore urbanistico;

VISTO il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell'Appennino Settentrionale 2021-2027, elaborato dall'Autorità di bacino e consultabile sul sito web istituzionale;

RITENUTO CHE sussistano le condizioni per adottare, ai sensi degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006, il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell'Appennino Settentrionale 2021-2027;

RITENUTO, AL CONTEMPO, NECESSARIO:

- adottare, per il bacino del fiume Arno, del fiume Serchio e per i bacini regionali toscani, la Disciplina di Piano, unitamente alle Mappe di PGRA, quale misura di salvaguardia immediatamente vincolante, ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006, nelle more dell'approvazione del Piano con d.p.c.m. ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 152/2006;
- adottare, per il bacino del fiume Magra e per i bacini regionali liguri, gli articoli 4, 6 e 14 della Disciplina di Piano e le Mappe del PGRA, quali misura di salvaguardia immediatamente vincolanti, ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006, nelle more dell'approvazione del Piano con d.p.c.m. ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 152/2006 e, relativamente al territorio ligure del distretto, nelle more di e fino all'entrata in vigore della disciplina emanata dalla Regione Liguria per l'attuazione del Piano nel settore urbanistico;
- allegare alla presente deliberazione, in modo da formarne parte integrante e sostanziale, la Disciplina di Piano e relativi allegati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- Per il bacino del fiume Magra e per i bacini regionali liguri, nelle more dell'approvazione del PGRA con d.p.c.m. ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 152/2006 e della conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, continuano a trovare applicazione i Piano stralcio di bacino relativi all'assetto idrogeologico (PAI) emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;
- A far data dall'entrata in vigore del PGRA, nel territorio toscano del bacino del fiume Magra, il PGRA sarà immediatamente vincolante e sostituirà il PAI vigente, relativamente alle norme e ai contenuti sulla pericolosità idraulica, avendo la Regione Toscana già emanato le disposizioni per dare attuazione al Piano medesimo nel settore urbanistico, mentre nel territorio ligure del bacino del fiume Magra e nei bacini regionali liguri, il PGRA sostituirà il PAI vigente, relativamente agli aspetti di pericolosità idraulica, a far data dall'entrata in vigore della disciplina emanata dalla regione Liguria, diretta a dare applicazione alle disposizioni del PGRA nel settore urbanistico.

VISTO il verbale della seduta del 20 dicembre 2021 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Tutto ciò visto e considerato,

DELIBERA

ARTICOLO 1 - Ai sensi degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006 è adottato il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni 2021-2027 - secondo ciclo di gestione - del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito indicato anche come "primo aggiornamento PGRA (2021-2027)".

Il primo aggiornamento PGRA (2021-2027) si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione di Piano e relativi allegati;
- Disciplina di Piano;
- Mappe della pericolosità da alluvione fluviale e costiera, in formato digitale;
- Mappa del rischio di alluvione, in formato digitale;
- Mappa delle misure di protezione, in formato digitale;
- Mappa della pericolosità derivata da fenomeni di flash flood, in formato digitale;

L'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell'Appennino Settentrionale 2021-2027 con decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM - n. 217 del 2 luglio 2021 è stato escluso da VAS con raccomandazioni e prescrizioni; a tal fine sono state redatte specifiche integrazioni al Piano, costituenti parte integrante del medesimo, relative rispettivamente alla "*Proposta di Piano di Monitoraggio VAS*", da implementare nel corso del 2022, alla "*Presenza d'atto e recepimento delle prescrizioni di cui al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS del MITE*" e alla "*Individuazione delle coerenze tra PGRA ciclo 2021-2027 e Piano di Indirizzo Territoriale, con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR) della regione Toscana*" pubblicate sul sito web del distretto nella parte relativa alla VAS del PGRA.

ARTICOLO 2 - A seguito dell'adozione del primo aggiornamento PGRA (2021-2027) e della pubblicazione dello stesso entro il 22 dicembre 2021, si procederà all'invio alla Commissione Europea del Reporting sul Piano e si darà corso alla procedura di cui all'art. 57 comma 1 lettera a) punto 2 del d.lgs. 152/2006 e alla conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti, secondo quanto previsto dall'art. 66 comma 6 del d.lgs. 152/2006. A tal fine, è dato mandato al Segretario Generale dell'Autorità affinché assicuri tutti i prescritti successivi adempimenti finalizzati all'approvazione del Piano di cui all'art.1, ai fini dell'emissione del prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ARTICOLO 3 - Ai fini di quanto previsto dalla direttiva 2007/60/CE, il primo aggiornamento PGRA (2021-2027), adottato con la presente deliberazione, è pubblicato a far data dal 22 dicembre 2021 sul sito web del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, all'indirizzo www.appenninosettentrionale.it.

ARTICOLO 4 - Per il bacino del fiume Arno, del fiume Serchio e per i bacini regionali toscani, la Disciplina di Piano, allegata alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale, è adottata, unitamente alle Mappe del PGRA, quale misura di salvaguardia immediatamente vincolante, ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006, nelle more dell'approvazione del Piano con d.p.c.m. ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 152/2006 e della conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

ARTICOLO 5 - Per il bacino del fiume Magra, nelle more dell'approvazione del PGRA con d.p.c.m. ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 152/2006 e della conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, continua a trovare applicazione il Piano stralcio di bacino relativo all'assetto idrogeologico (PAI) emanato dalla soppressa Autorità di bacino interregionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

A seguito dell'entrata in vigore del PGRA conseguente alla pubblicazione del d.p.c.m. di approvazione ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 152/2006 sulla Gazzetta Ufficiale, nel territorio toscano del bacino del fiume Magra, il PGRA sarà immediatamente vincolante e sostituirà il PAI vigente, relativamente alle norme e ai contenuti sulla pericolosità idraulica, avendo la Regione Toscana già emanato le disposizioni per dare attuazione al Piano medesimo nel settore urbanistico.

A seguito dell'entrata in vigore del PGRA conseguente alla pubblicazione del d.p.c.m. di approvazione ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 152/2006 sulla Gazzetta Ufficiale, nel territorio ligure del bacino del fiume Magra, il PGRA sostituirà il PAI vigente, relativamente alle norme e ai contenuti sulla pericolosità idraulica, a far data dall'entrata in vigore della disciplina emanata dalla regione Liguria, diretta a dare applicazione alle disposizioni del PGRA nel settore urbanistico.

ARTICOLO 6 - Per i bacini regionali liguri, nelle more dell'entrata in vigore del PGRA conseguente alla pubblicazione del d.p.c.m. di approvazione ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 152/2006 sulla Gazzetta Ufficiale, continuano a trovare applicazione i Piano stralcio di bacino relativi all'assetto idrogeologico (PAI) emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

A seguito dell'entrata in vigore del PGRA, conseguente alla pubblicazione del d.p.c.m. di approvazione ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 152/2006 sulla Gazzetta Ufficiale, nei bacini regionali liguri, il PGRA sostituirà il PAI vigente, relativamente alle norme e ai contenuti sulla pericolosità idraulica, a far data dall'entrata in vigore della disciplina emanata dalla regione Liguria, diretta a dare applicazione alle disposizioni del PGRA nel settore urbanistico.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ARTICOLO 7 - Fermo quanto previsto agli articoli precedenti della presente deliberazione, per il bacino del fiume Magra e per i bacini regionali liguri, gli articoli 4, 6 e 14 e gli allegati in essi richiamati della Disciplina di Piano del PGRA nonchè le mappe del PGRA sono adottati, quali misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006, nelle more dell'entrata in vigore del Piano e, limitatamente al territorio ligure del distretto, fino all'entrata in vigore della disciplina emanata dalla regione Liguria, diretta a dare applicazione alle disposizioni del PGRA nel settore urbanistico. Tali misure di salvaguardia sono finalizzate a garantire l'aggiornamento continuo delle mappe del PGRA e l'espressione dei pareri ai sensi dell'art. 63 comma 10 lett. b) del 152/2006.

ARTICOLO 8 - L'aggiornamento delle mappe del PGRA e l'approvazione delle relative modifiche è condotto ai sensi dell'art. 14 della nuova Disciplina di Piano e degli allegati in essa richiamati. In attuazione di quanto previsto all'art. 14 della Disciplina di Piano, le forme di pubblicità da assicurare all'aggiornamento delle mappe del PGRA e le relative procedure sono definite in specifici Accordi, da sottoscrivere tra l'Autorità e le regioni territorialmente interessate.

ARTICOLO 9 - Dell'adozione del Piano e delle misure di salvaguardia è data immediata notizia con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, e sui Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Roma, 20 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
(On. Ilaria Fontana)

IL SEGRETARIO GENERALE
(ing. Massimo Lucchesi)